



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

DECISIONE N. 2/2019

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 000002/FITDS/2019 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S

- a carico di **Alberto Baldin** (C.F. [REDACTED]), tesserato FITDS col n. [REDACTED];
- a carico di **Guglielmo Marusso** (C.F. [REDACTED]), tesserato FITDS col n. [REDACTED]

Svolgimento del procedimento

1. Con comunicazioni del 1° aprile 2019, il Procuratore Federale ha informato i tesserati Alberto Baldin e Guglielmo Marusso della avvenuta conclusione delle indagini e dell'intenzione di procedere a deferimento nei loro confronti, per aver espresso dichiarazioni scritte lesive di reputazione e immagine della Federazione (violazione dell'art. 4 lett. d del Regolamento di giustizia e disciplina FITDS); con l'aggravante di cui all'art. 12 lett. f) per aver commesso il fatto con un mezzo di diffusione (per il solo sig. Marusso, anche l'aggravante di cui all'art. 20, comma 4 Regolamento Ufficiali di gara FITDS, per la qualifica posseduta, *i.e.* Range Officer).

In particolare, quanto al signor Baldin, la circostanza oggetto di contestazione è la seguente: "In data 28.03.2019 sulla pagina ufficiale facebook della FITDS era pubblicata la circolare prot. PS/SG 66/19 del 26.03.2019. Alla predetta circolare seguivano commenti da parte degli iscritti alla pagina, relativi al contenuto della circolare stessa. Nel medesimo giorno 28.03 alle ore 21.12 il sig. Alberto Baldin inseriva il seguente commento "per garantirsi soldi... BUFFONI della FITDS" con la parola "buffoni" scritta in maiuscolo".

Quanto al signor Marusso, la circostanza oggetto di contestazione è invece la seguente: "In data 28.03.2019 sulla pagina ufficiale facebook della FITDS era pubblicata la circolare prot. PS/SG 66/19 del 26.03.2019. Al post della predetta circolare seguivano commenti da

parte degli iscritti alla pagina, relativi al contenuto della circolare stessa. Nel medesimo giorno 28.03 alle ore 13.15 il sig. Guglielmo Marusso inseriva il seguente commento, con riferimento alla circolare FITDS: "na bella stronzata. Da intervenire subito presso la federazione perché basta l'iscrizione come agonista".

2. Con memoria difensiva trasmessa al Procuratore Federale per mezzo del proprio legale di fiducia in data 18 aprile 2019, il sig. Baldin, dopo aver attestato che la circolare del Commissario Straordinario FITDS prot. PS/SG 66/19 sarebbe stata viziata da eccesso di potere e peraltro oggetto di unanime (e anche maggiormente offensiva) critica da parte dei tesserati; dopo aver altresì riconosciuto che la frase contestata "è comunque censurabile" dal punto di vista della cd. "netiquette", si è difeso affermando che la stessa frase non avrebbe una connotazione diffamatoria, ma rientrerebbe nell'ambito del legittimo diritto di critica.

3. Con comunicazione a mezzo *e-mail* personalmente trasmessa al Procuratore Federale nella medesima data del 18 aprile 2019, il sig. Marusso, oltre ad argomentare le proprie critiche alla summenzionata circolare FITDS, ha invece provveduto a porgere le proprie scuse per la frase oggetto di contestazione, negando che volesse avere un intento diffamatorio e dando atto di aver provveduto a cancellarla dalla pagina Facebook della FITDS.

4. Con atto di deferimento a giudizio del 2 maggio 2019, il Procuratore Federale ha contestato ai tesserati Baldin e Marusso le medesime violazioni già indicate nelle richiamate informative di fine indagini e ha chiesto che venisse instaurato il presente giudizio.

5. Alla udienza di comparizione delle parti, che si è regolarmente celebrata il giorno 30 maggio 2019 presso la sala delle udienze del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. in Roma al Largo de Bosis, 15, nessuno è comparso per gli incolpati, sebbene regolarmente convocati. Il Procuratore Federale ha riferito di essere stata contattato dal sig. Baldin e dal suo avvocato, successivamente all'instaurazione del procedimento ma anteriormente alla data dell'udienza, per formalizzare una richiesta di applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia FITDS. Il Tribunale, preso atto, ha dunque rinviato per i medesimi incumbenti all'udienza del 27 giugno 2019, con salvezza di tutti i diritti di prima udienza e degli effetti di cui al suddetto art. 46.

6. Alla successiva udienza del 27 giugno 2019, nuovamente non è comparso nessuno per gli incolpati. La Procura, dopo aver affermato che la richiesta di applicazione consensuale

della sanzione da parte del sig. Baldin non aveva avuto alcun seguito, ha concluso chiedendo, per il deferito Baldin, la sanzione della sospensione per mesi 2; per il deferito Marusso, tenuto anche conto del suo ruolo di Range Officer, della sospensione di mesi 1. Il Tribunale ha trattenuto il procedimento in decisione.

Motivazione

I. Sulla posizione del tesserato sig. Alberto Baldin.

Le frasi pubblicate dal sig. Baldin sulla pagina ufficiale Facebook della FITDS (*"per garantirsi soldi... BUFFONI della FITDS"*), è chiaramente da ritenersi lesiva della dignità ed onorabilità degli organi federali e, in particolare, del Commissario Straordinario e del Consiglio Federale.

Non si ritiene di condividere quanto affermato dalla difesa dell'incolpato, circa il fatto che la frase in argomento non potrebbe integrare la fattispecie penale della diffamazione; da cui dovrebbe dedursi una non sanzionabilità della medesima condotta in sede sportiva.

Al riguardo, appare preliminarmente opportuno e doveroso ribadire quanto già espresso in plurime precedenti pronunce, ossia che il compito del Tribunale non è quello valutare le questioni dal punto di vista delle fattispecie penali – né potrebbe mai farlo visto che a questo sono deputati gli organi dello Stato –; ma è quello di valutare le eventuali violazioni del codice di comportamento degli sportivi. E, in tale ottica, la tutela dell'onorabilità degli sportivi è, come è facile immaginare, più ampia di quella sancita dal codice penale: ciò che non integra gli elementi di una condotta penalmente rilevante, ben può essere censurabile e sanzionabile sotto il profilo del diritto e della giustizia sportiva.

Per l'effetto di quanto esposto, l'affermare e/o lo scrivere: *«per garantirsi soldi... BUFFONI della FITDS»* travalica apertamente il limite del diritto di critica, in quanto tali affermazioni si sostanziano chiaramente in un attacco gratuito ed immotivato; in una vera e propria offesa verbale diretta e finalizzata al mero discredito dei destinatari e non alla mera espressione di un giudizio o di un'opinione.

Se questo tipo di comportamento non può e non deve essere tollerato nei comuni rapporti civili, nei rapporti tra sportivi acquista ben altra valenza. Ciò è ancor più vero se riferito agli sportivi iscritti alla FITDS, dai quali si esige una condotta morale specchiata, priva di mende e critiche in quanto tiratori muniti di licenze di polizia in materia di armi.

Questo Collegio, come già dimostrato nel caso di altre decisioni, è particolarmente attento e rigoroso nell'applicazione delle sanzioni per questo genere di illeciti sportivi in quanto li ritiene, oltre che inopportuni ed inaccettabili per le ragioni sin qui esposte, altamente lesivi dell'immagine dei tesserati e di tutta la Federazione.

Alla luce di quanto sin qui esposto e considerato, nonché di tutti gli atti acquisiti a processo, questo Tribunale ritiene il sig. Baldin responsabile della violazione del Regolamento di Giustizia così come contestata nel capo di incolpazione formulato dalla Procura Federale e, valutata la condotta tenuta dallo stesso, inquadrabile sostanzialmente in un eccesso del limite della continenza verbale utilizzata per esternare le proprie critiche - penalmente non rilevante ma assolutamente censurabile sul piano della disciplina sportiva e pertanto sanzionabile - e, quindi, riconosciuta quale attenuante la fattispecie prevista art. 14, comma 2 del Regolamento di giustizia e disciplina FITDS da stimarsi equivalente alle contestata aggravante di cui all'art. 12 lett. f) del medesimo Regolamento - lo condanna alla sanzione della sospensione per la durata di 2 (due) mesi.

II. Sulla posizione del tesserato sig. Guglielmo Marusso.

Considerazioni differenti devono essere svolte con riferimento alla posizione del sig. Marusso.

L'espressione oggetto di contestazione (*"na bella stronzata. Da intervenire subito presso la federazione perché basta l'iscrizione come agonista"*) appare una (inelegante) dichiarazione critica dell'operato della Federazione, che non denota però i connotati della dichiarazione lesiva *"della reputazione ed immagine del CONI e della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di dirigenti federali, società affiliate e tesserati"* di cui all'art. 4 lett. d) del Regolamento di giustizia e disciplina FITDS.

Piuttosto, la suddetta dichiarazione configura una violazione dell'obbligo generale di probità di cui all'art. 1, comma 3 del Regolamento di giustizia e disciplina FITDS e del dovere di adottare una condotta "esemplare, seria e dignitosa" di cui all'art. 18, comma 1 del Regolamento degli Ufficiali di gara FITDS, applicabile al sig. Marusso in quanto *Range Officer*.

Peraltro, nella valutazione complessiva della condotta posta in essere dall'incolpato, non può non tenersi a mente il fatto che questi si sia prontamente scusato del proprio

comportamento e abbia provveduto, per quanto possibile, ad emendare all'errore, mediante la cancellazione dalla pagina Facebook della FITDS del commento oggetto di contestazione.

Per l'effetto, questo Tribunale ritiene congruo comminare al sig. Marusso la sanzione dell'ammonizione.

La natura della sanzione esclude la rilevanza di circostanze aggravanti e/o attenuanti, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Regolamento di giustizia e disciplina FITDS.

* * *

P.Q.M.

Il Tribunale della F.I.T.D.S.

Letti

Gli atti e i documenti del procedimento

Visto

L'art. 53 del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Dichiara

- il deferito **Alberto Baldin** (C.F. [REDACTED]), tessera FITDS n. [REDACTED] responsabile della violazione dell'art. 4 lett. d) del Regolamento di giustizia e disciplina FITDS, concessa l'attenuante prevista dall'art. 14 Comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, da considerarsi equivalente, alle aggravanti di cui all'art. 12 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS;

- il deferito **Guglielmo Marusso** (C.F. [REDACTED]) tesserato FITDS col n. [REDACTED] responsabile della violazione dell'art. 1, comma 3 del Regolamento di giustizia e disciplina FITDS e dell'art. 18, comma 1 del Regolamento degli Ufficiali di gara FITDS;

e, per l'effetto,

Commina

- al deferito **Alberto Baldin** la sanzione della sospensione, consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività nazionale e/o internazionale, per un periodo di **mesi 2 (due)**;

- al deferito **Guglielmo Marusso** la sanzione della ammonizione, consistente in un rimprovero ufficiale scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che

scaturiscono dal rapporto in essere, nonché ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.


Si comunichi, come da Regolamento, agli incolpati, alle rispettive società di appartenenza ed al sig. Procuratore Federale.

Roma, 25 luglio 2019

- Avv. Cristiano DE ANTONI

Presidente

Firmato



- Avv. Paolo RAVAGLIOLI

Vice Presidente relatore

Firmato



- Avv. Luigi VESSIO

Componente

Firmato

